

## **DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 140**

L'anno 2018, addì 14 del mese di maggio, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: <u>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DI CUI AGLI ARTT. 37 E</u> SEGUENTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO

## IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo:
- Richiamate le delibere di Giunta n. 154 e n. 155 del 14.12.2017 con cui sono stati approvati, rispettivamente, la nuova macrostruttura dell'ente e il budget direzionale per l'anno 2018;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 41 del 31 gennaio 2018, con la quale il Segretario Generale ha preso in carico la responsabilità delle funzioni dell'Area 1 e degli uffici di Staff, di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta camerale n. 154 del 14.12.2017 sopra citata;
- Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 46 del 05/02/2018 con la quale è stato assegnato al Segretario Generale/Dirigente di Area 1 il budget direzionale per l'annualità di riferimento;
- Richiamati gli articoli 37 e seguenti del Regolamento (CE) 27 Aprile 2016, n. 2016/679/UE, i quali prevedono che, qualora il trattamento dei dati sia effettuato da un'autorità pubblica, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati con i compiti di cui all'art. 39 del citato regolamento UE;
- Considerato che, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, è necessario, anche per i soggetti pubblici, che tale figura coincida con persone competenti nella gestione dei modelli privacy, in grado di effettuare corrette valutazioni di impatto privacy e audit pertinenti ed adeguate e che pertanto la nomina di un RPD interno all'Ente non appare immediatamente percorribile, attesa la specificità/tecnicità della funzione;
- Atteso che Unioncamere Emilia-Romagna, quale unica stazione appaltante per conto proprio e delle Camere di Commercio di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, con avviso pubblicato sul proprio sito in data 23/04/2018, ha effettuato una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 50/2016, volta all'individuazione dell'incarico, per la durata di un anno, di Responsabile della protezione dei dati (RPD), di cui agli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, da affidare con successivi distinti e separati affidamenti da parte delle singole Camere di Commercio interessate:
- Considerato che i criteri preferenziali di aggiudicazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 8 del predetto avviso, sono stati indicati nella "maggiore esperienza professionale maturata in precedenti rapporti con Amministrazioni pubbliche e/o società partecipate da enti pubblici, e/o



con enti o associazioni gestori di pubbliche risorse dell'Emilia-Romagna, in materia di privacy" oltre al "prezzo offerto dall'operatore economico";

- Vista la nota del 09/05/2018, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0012441, e la successiva integrazione del 10/05/2018, prot. n. 0012573, con la quale Unioncamere Emilia-Romagna comunica che all'esito dell'analitico esame compiuto dal RUP della medesima Unioncamere sulla documentazione prodotta dai singoli operatori, è risultata maggiormente conveniente la manifestazione di interesse del Dott. Francesco Arzarello, nato a Genova il 04/10/1962, libero professionista con sede in Bologna, Via XXI Aprile 1945, n. 20, C.F. RZRFNC62R04D969X, P.IVA 02417901200, il quale, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti nonché quello speciale dell'esperienza professionale almeno quinquennale in materia di privacy attività svolta sin dal 2004 in favore di aziende private e/o di enti o associazioni gestori di pubbliche risorse, anche dell'Emilia Romagna ha offerto per l'incarico un prezzo complessivo di € 17.800,00, esclusi oneri fiscali e previdenziali;
- Considerato che l'importo a carico dell'Ente risulta pari ad euro 2.542,86, oneri fiscali e previdenziali esclusi, in quanto Unioncamere Emilia-Romagna ha espletato la procedura in qualità di unica stazione appaltante per conto proprio e delle Camere di Commercio di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Romagna (totale n. 7 soggetti);
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente, per importi inferiori a euro 40.000,00, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Richiamate le linee guida, elaborate da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice di cui al punto precedente (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4), recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che prevedono, all'art. 3.3.3, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, che l'onere motivazionale relativo all'economicità e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- Ritenuto, pertanto, soddisfatto l'obbligo motivazionale richiesto dal legislatore;
- Richiamato altresì l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 02.03.2018 (determina a contrarre) nella quale sono previsti affidamenti di servizi di assistenza tecnico-giuridica nell'ambito dei quali può essere ricompreso il servizio in oggetto;
- Tutto quanto sopra premesso;

## DETERMINA

1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD), di cui agli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, per la durata di un anno, non rinnovabile tacitamente, al Dott. Francesco Arzarello, nato a



Genova il 04/10/1962, libero professionista con sede in Bologna, Via XXI Aprile 1945, n. 20, C.F. RZRFNC62R04D969X, P. IVA 02417901200, per un importo di euro 2.542,86, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

- 2) di mantenere su di sé la responsabilità del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di nominare responsabile dell'esecuzione ai sensi degli artt. 101, comma 1, e 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Avv. Adriano Rizzello, Responsabile dell'area legale della Camera di Commercio della Romagna;
- 4) di avvalersi, per gli adempimenti obbligatori in materia di comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione della Dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile P.O. Servizi Amministrativo-contabili o della Dott.ssa Simona Cenci, Provveditore dell'ente, funzionari in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità: